



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 agosto 2009
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0248 (AVC)**

**9921/09
ADD 11**

**SY 1
MED 20**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Atto finale dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra

ATTO FINALE

I rappresentanti di:

REGNO DEL BELGIO,

REPUBBLICA DI BULGARIA,

REPUBBLICA CECA,

REGNO DI DANIMARCA,

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

REPUBBLICA DI ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBBLICA ELLENICA,

REGNO DI SPAGNA,

REPUBBLICA FRANCESE,

REPUBBLICA ITALIANA,

REPUBBLICA DI CIPRO,

REPUBBLICA DI LETTONIA,

REPUBBLICA DI LITUANIA,

GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

REGNO DEI PAESI BASSI,

REPUBBLICA D'AUSTRIA,

REPUBBLICA DI POLONIA,

REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

ROMANIA,

REPUBBLICA DI SLOVENIA,

REPUBBLICA SLOVACCA,

REPUBBLICA DI FINLANDIA,

REGNO DI SVEZIA,

REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominati gli "Stati membri" e

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata "la Comunità"

da una parte, e

il rappresentante della REPUBBLICA ARABA SIRIANA, in seguito denominata "Siria"

dall'altra,

riuniti a [città, Stato] il [giorno] del [mese] 2009 per la firma dell'accordo euro-mediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra, hanno adottato i testi seguenti:

– gli accordi, gli allegati e i protocolli seguenti:

- Protocollo 1 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità dei prodotti agricoli originari della Siria (di cui all'articolo 18, paragrafo 1)
- Protocollo 2 relativo al regime applicabile alle importazioni verso la Siria dei prodotti agricoli originari della Comunità (di cui all'articolo 18, paragrafo 2)
- Protocollo 3 relativo agli scambi di pesci e di prodotti della pesca originari della Siria (di cui all'articolo 18, paragrafo 3)
- Protocollo 4 relativo agli scambi di pesci e di prodotti della pesca originari della Comunità (di cui all'articolo 18, paragrafo 4)
- Protocollo 5 Regime applicabile ai prodotti agricoli trasformati (di cui all'articolo 19)
- Protocollo 6 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
- Protocollo 7 Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
- Protocollo 8 Elenco dei prodotti di cui all'articolo 13, paragrafo 7

Allegato I	Tariffa doganale siriana (di cui all'articolo 9, paragrafo 3)
Allegato II	Elenco dei prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati rientranti nel sistema armonizzato (SA), capitoli da 25 a 97 (di cui agli articoli 11 e 16)
Allegato III	Elenco delle riserve comunitarie (di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b)
Allegato IV	Riserve siriane al trattamento nazionale e al trattamento di un paese terzo (di cui all'articolo 44, paragrafo 2, lettera a)
Allegato V	Meccanismo di cooperazione nel settore della concorrenza (di cui all'articolo 65, paragrafo 2)
Allegato VI	Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (di cui all'articolo 73)
Allegato VII	Appalti pubblici: disposizioni procedurali, elenco degli enti e altri documenti
Allegato VIII	Regole di procedura per l'arbitrato, codice di condotta per i membri del collegio arbitrale

I rappresentanti degli Stati membri e della Comunità e il rappresentante della Siria hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate di seguito ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione comune sull'intero accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 65

Dichiarazione comune relativa all'articolo 114

Dichiarazione comune relativa all'articolo 116, paragrafo 2, lettera f)

Dichiarazione comune sullo schema di preferenze generalizzate nella Comunità

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

I rappresentanti degli Stati membri e il rappresentante della Siria prendono atto della seguente dichiarazione unilaterale della Comunità europea:

Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 65, paragrafo 1

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari hanno firmato il presente atto finale.

Fatto a [città, Stato] il [giorno] del [mese] dell'anno duemilanove.

DICHIARAZIONE COMUNE
SULL'INTERO ACCORDO

Le Parti, le cui relazioni si svilupperanno in base al presente accordo, ribadiscono il loro deciso impegno a rispettare i principi e gli obiettivi della Carta delle Nazioni Unite e decidono di collaborare per instaurare una pace giusta e globale in Medio Oriente conformemente al mandato di Madrid e alle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché di adoperarsi per creare nella regione una zona priva di armi di distruzione di massa, nucleari, biologiche e chimiche affinché regnino stabilità e prosperità.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'ARTICOLO 65

L'applicazione dei metodi di cooperazione amministrativa di cui all'articolo 65, paragrafo 2, è subordinata all'entrata in vigore della legislazione siriana in materia di concorrenza e all'insediamento dell'autorità responsabile della sua applicazione.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALL'ARTICOLO 114

Le Parti dichiarano che presteranno particolare attenzione alla tutela, alla conservazione e al restauro dei siti archeologici e dei monumenti. Le Parti decidono di collaborare per il rimpatrio degli beni archeologici appartenenti al patrimonio culturale della Siria usciti illegalmente dal paese, in linea con la convenzione internazionale concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali (UNESCO 1970).

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA
ALL'ARTICOLO 116, PARAGRAFO 2, LETTERA F))

Le Parti convengono che, nell'applicare l'articolo 116, paragrafo 2, lettera f) del titolo VIII, esse garantiranno il rispetto del principio del non respingimento (non-refoulement) fatte salve le disposizioni della risoluzione 194 (1948) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLO SCHEMA
DI PREFERENZE GENERALIZZATE DELLA COMUNITÀ

Le preferenze concesse nell'ambito del presente accordo comprendono quelle accordate nell'ambito dello schema di preferenze generalizzate (SPG) della Comunità europea a norma del regolamento (CE) n. 980/2005 del 27 giugno 2005 relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate¹ fino al 31 dicembre 2008, prorogato per il periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2011 con regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio del 22 luglio 2008².

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. La Siria accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli 25-97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo n. 6 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

¹ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

² GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA
ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. La Siria accetta come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo n. 6 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA
RELATIVA ALL'ARTICOLO 65, PARAGRAFO 1

La Comunità dichiara che, nell'ambito dell'interpretazione dell'articolo 65, paragrafo 1, valuterà tutte le pratiche incompatibili con detto articolo secondo i criteri derivanti dalle norme contenute negli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea, compreso il diritto derivato.